



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO SPECIALE DIDATTICA E STUDENTI

## IL RETTORE

**Visto** l'art. 11, comma 7, lettera i) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,

**Visto** l'art. 26 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 241 del 5/2/2019 (prot. n. 9928), riguardante le *immatricolazioni, iscrizioni e carriere* che riporta al primo comma che *l'immatricolazione o l'iscrizione ad un corso di studio avviene, a scelta dello studente secondo una modalità a tempo pieno o a tempo parziale*;

**Viste** le *delibere del Senato Accademico* che hanno determinato le modalità attuative dell'allora art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo e che a scopo meramente ricognitivo si elencano:

- Delibera n. 8 del 13 aprile 2010
- Delibera n. 6 dell'8 maggio 2012
- Delibera n. 24 de 6 novembre 2012
- Delibera n. 12 del 9 dicembre 2015

**Ritenuto necessario** predisporre il *Regolamento immatricolazione e/o iscrizione part-time ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale* al fine di fornire un unico testo di riferimento che possa essere utile agli studenti che vogliono optare per l'immatricolazione o iscrizione part time;

**Vista** la delibera n. 08/02 del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2020 con la quale viene approvato il *Regolamento immatricolazione e/o iscrizione part-time ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale*;

**Vista** la delibera n. 08/05 del Senato Accademico del 15 dicembre 2020 di approvazione del *Regolamento immatricolazione e/o iscrizione part-time ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale* approvata;

## DECRETA

di emanare il *Regolamento immatricolazione e/o iscrizione part-time ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale*, nella versione di seguito riportata, giusta deliberazione n. 08/02 del 12/11/2020 del Consiglio di Amministrazione e n. 08/05 del 15/12/2020 del Senato Accademico

### Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'immatricolazione o l'iscrizione a tempo parziale delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera i) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 241 del 5/2/2019
2. Si intende immatricolata/o o iscritta/o part time la studentessa/lo studente che, per motivi di lavoro, di famiglia, di salute non può dedicarsi a tempo pieno allo studio universitario e che formula volontariamente domanda di immatricolazione o iscrizione con modalità a tempo parziale.
3. L'acquisizione dello status di studente part-time decorre dall'anno di accoglimento della relativa istanza e non può essere variata in corso d'anno

### Art. 2 - Studenti legittimati ad immatricolarsi o iscriversi part time

1. Gli studenti che vogliono immatricolarsi o iscriversi a tempo parziale a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale formulano domanda purché non si trovino nelle condizioni di cui al seguente comma.
2. Non possono accedere al tempo parziale studentesse e studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## SERVIZIO SPECIALE DIDATTICA E STUDENTI

- sono fuori corso;
  - sono iscritti a Corsi di Studio ad esaurimento non attivati nell'anno accademico di riferimento;
  - partecipano a bandi per attività di collaborazione a tempo parziale (per es. tutor);
  - chiedono la sospensione della carriera;
  - non provengono dall'Unione Europea e risiedono all'estero e non siano in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio comprensivo del prolungamento della durata degli studi.
3. La mobilità internazionale per studio per gli studenti a tempo parziale è ammessa limitatamente per discipline presenti nel proprio piano di studi.

### Art. 3. Diritti e doveri

1. La studentessa / lo studente che opta per il tempo parziale ha uguali diritti e doveri delle studentesse / degli studenti a tempo pieno.
2. La scelta comporta il diritto di svolgere la carriera universitaria in un tempo superiore a quello previsto senza andare fuori corso.
3. I CFU di ogni anno accademico possono essere distribuiti in due anni solari, secondo il seguente schema:
  - **per i Corsi di Laurea** i 180 CFU sono distribuiti in 6 anni anziché in 3 anni. Per ciascun biennio, nel piano di studi, vengono caricati di norma, e compatibilmente con i CFU previsti nell'offerta formativa annuale di ciascun CdS, 60 CFU;
  - **per i Corsi di Laurea Magistrale o Specialistica** i 120 CFU sono distribuiti in 4 anni anziché in 2. Per ciascun biennio, nel piano di studi, vengono caricati di norma, e compatibilmente con i CFU previsti nell'offerta formativa annuale di ciascun CdS, 60 CFU;
  - **per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ed in Scienze della Formazione Primaria** i 300 CFU sono distribuiti in 10 anni anziché in 5. Per ciascun biennio, nel piano di studi, vengono caricati di norma, e compatibilmente con i CFU previsti nell'offerta formativa annuale di ciascun CdS, 60 CFU.
4. Chi opta per prolungare la durata degli studi come studente a tempo parziale deve restare part time per almeno due anni accademici.
5. Chi sceglie il percorso part time-fatta salva la distinzione fra periodo di erogazione della didattica e periodo di valutazione dell'apprendimento, può sostenere esami di discipline per le quali è stata formalmente maturata la frequenza.
6. Chi sceglie il part time resta legato al Manifesto degli studi in vigore nell'anno accademico in cui si è immatricolata/o o iscritta/o. Nel caso in cui il Manifesto dovesse venire modificato dal CdS, e un dato insegnamento non fosse più previsto, lo studente part time ha comunque diritto all'erogazione di un insegnamento sostitutivo deliberato dal CdS. La stessa norma si applica a seguito della disattivazione di un CdS.

### Art. 4 Tasse e contributi

1. L'importo della tassazione e dei contributi relativi alla immatricolazione o iscrizione part time viene definito dal Regolamento sulla contribuzione studentesca, approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 5 - Recesso e revoca dallo status di studente a tempo parziale

1. Nell'anno accademico successivo al completamento del biennio del tempo lo studente a tempo parziale può chiedere l'iscrizione a tempo pieno;
2. Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale è consentito una sola volta nel corso del ciclo di studi, due volte nel caso di Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.
3. Il ritorno allo status di studente a tempo pieno è comunque previsto nei casi in cui lo studente presenti istanza di rinuncia agli studi in regime di part-time e poi provveda a una nuova immatricolazione.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO SPECIALE DIDATTICA E STUDENTI

4. La modifica di regime da full time a part time deve essere richiesta entro il termine previsto per il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo ed è concessa in conformità con quanto previsto dall'art.2 del presente Regolamento;
5. È prevista la revoca dello status di studente a tempo parziale per mancanza dei requisiti richiesti nel presente regolamento. In caso di revoca, gli interessati possono presentare una nuova richiesta di tempo parziale, previa motivata istanza indirizzata al Rettore per tutta la durata del corso di studio a cui risultano iscritti.

## **6. Art. 6 Modalità e scadenze**

1. Modalità e scadenze delle procedure amministrative sono definite nel relativo calendario accademico e pubblicate sul sito istituzionale.  
In caso di passaggio ad altro Corso di Studio dell'Università di Palermo, si deve ripresentare la domanda di tempo parziale.

## **Art. 7 Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa statale e di Ateneo vigente in materia di gestione delle carriere degli studenti.  
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. Sono fatte salve le immatricolazioni o iscrizioni part time già effettuate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

IL RETTORE  
Prof. Fabrizio Micari